



Repubblica e Cantone
Ticino



Comune di
Campione d'Italia

DICHIARAZIONE SULLA COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA E CANTONE TICINO E IL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

In considerazione dei secolari e speciali rapporti di vicinato instauratisi tra la Repubblica e Cantone Ticino e il Comune di Campione d'Italia (qui di seguito: le Parti), in virtù del particolare status di enclave rappresentato dal Comune italiano di Campione d'Italia, principalmente in ambito economico, culturale, turistico, sanitario, assicurativo, scolastico formativo e specialistico

ritenuto come tale enclave operi in un contesto socio-economico svizzero cui ricorre per il proprio soddisfacimento di determinati servizi pubblici di natura essenziale

ricordando a tal proposito le intercorse intese stipulate tra le Parti nel 1982, nel 1989 e nel 1998

riferendosi ai principi ulteriormente contenuti nella Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Convenzione-quadro di Madrid), firmata e ratificata da entrambi gli Stati di appartenenza delle Parti

tenuto conto che, nell'intento di agevolare l'applicazione della citata Convenzione-quadro, la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana hanno stipulato l'Accordo-quadro per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali, firmato a Berna il 24 febbraio 1993

richiamato lo Scambio di lettere del 6 febbraio e del 13 ottobre 2006 tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il Ministero italiano della Salute concernente le prestazioni medico-sanitarie in Svizzera in favore dei cittadini del Comune di Campione d'Italia e il rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie (in vigore con effetto retroattivo dal 1° marzo 2004) e relativo Protocollo aggiuntivo

considerati gli accordi tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri, che hanno regolamentato alcuni aspetti della vita economica e giuridica di entrambe le Parti

considerato il desiderio di istituire, a risoluzione delle problematiche non previste nella presente dichiarazione di principi e di amicizia e di cooperazione, un gruppo di concertazione paritetico che agevoli la conclusione tra le Parti di accordi di cooperazione transfrontaliera così come agevoli la risoluzione delle problematiche che nel corso del tempo dovessero presentarsi

riconfermato, come alla precedente intercorsa intesa e per la fruizione dei servizi di natura essenziale, il principio di equiparazione dei cittadini stabilmente residenti a Campione d'Italia ai cittadini del Cantone Ticino

le Parti come sopra indicate, consapevoli di appartenere ad un comune territorio, conscie dei profondi legami di amicizia tra le rispettive popolazioni e del comune patrimonio storico e culturale ed animate dal desiderio di stringere viepiù le relazioni tradizionali di amicizia tra le due comunità, risolvono di concludere una dichiarazione di cooperazione esprimendo l'intenzione di fare della presente la premessa giuridico-dichiarativa di riferimento per sviluppare un rapporto bilaterale "speciale e privilegiato", caratterizzato da un forte ed ampio partenariato, politico, economico e in tutti i settori essenziali al Comune di Campione d'Italia ed ai suoi cittadini stabilmente ivi residenti così come al Cantone Ticino

convengono quanto segue:

I

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione.

II

Per la risoluzione dei problemi che dovessero insorgere tra le due comunità e/o tra i cittadini delle due comunità o per la gestione di servizi e prestazioni richiesti da una od entrambe le comunità o per le azioni ed i programmi di cooperazione territoriale, le Parti si impegnano a ricercare e ad adottare le soluzioni più appropriate, tramite le competenti istituzioni presenti sul rispettivo territorio, tenuto conto delle particolarità del Comune di Campione d'Italia e degli interessi del Cantone del Ticino nonché delle relazioni secolari sopra richiamate.

I relativi e conseguenti impegni finanziari, di volta in volta definiti, verranno regolati direttamente con le Istituzioni competenti sul territorio.

In particolare, fatto salvo il rispetto del diritto superiore di ciascun Stato, al cittadino stabilmente residente nel Comune di Campione d'Italia per la fruizione dei servizi di natura essenziale erogati, vengono assicurati in regime di equiparazione gli stessi diritti e prerogative riservati ai cittadini del Canton Ticino.

III

Le Parti decidono di istituire una Commissione paritetica permanente (gruppo di concertazione paritetico), nominata dai rispettivi Esecutivi.

Tale Commissione ha funzione di consultazione, di mediazione, di coordinamento, di preavviso e di vigilanza tra il Cantone Ticino ed il Comune di Campione d'Italia e le Istituzioni competenti sul territorio di volta in volta interessate e viene attivata su semplice istanza di una Parte.

IV

La presente Dichiarazione entrerà in vigore con la firma dei rappresentanti delle Parti all'uopo autorizzati, da apporre in calce alla stessa e resterà in vigore indipendentemente dalla risoluzione dei singoli temi sui quali le due collettività avranno trovato o troveranno accordi.


Campione d'Italia il 6 settembre 2011

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: Laura Sadis



Il Cancelliere: Giampiero Gianella



Per il Comune di Campione d'Italia

Il Sindaco: Maria Paola Mangili Piccaluga



Annesso alla

Dichiarazione di cooperazione tra la Repubblica e Cantone Ticino e il Comune di Campione d'Italia

La redazione di una dichiarazione di principi la quale volesse, alla luce dei secolari rapporti intercorsi tra la comunità di Campione ed il territorio circostante, sottolineare i rapporti ed i legami sviluppatisi nel corso del tempo a beneficio delle due comunità, non può astrarsi dal rievocare e fissare tali secolari rapporti senza la memoria dei quali la dichiarazione di principi non acquisisce il significato che le si vorrebbe attribuire.

A questo proposito la storia di Campione dalle origini ai tempi nostri permetterà forse di comprendere che non solo le consuetudini ed il diritto delle genti avevano sempre regolato i rapporti tra Campione ed il Cantone del Ticino (anche prima della costituzione dello stesso) ma che anche atti formali di assoluta importanza e di levatura internazionale hanno determinato quel fenomeno quale oggi appare Campione d'Italia.

Lo scopo della presente è quello di togliere, per quanto possibile, l'aspetto fenomenale a Campione d'Italia aiutando in ciò anche le rispettive Autorità territoriali locali e nazionali nella ricerca di una soluzione più giusta e meno fenomenale.

L'esistenza del centro di Campione, inteso come primo insediamento noto, risale al I secolo A.C., quando la Roma del periodo imperiale decise di creare un baluardo difensivo contro la calata dei Reti, popolo di nordici, nel mezzo dell'arco alpino inteso come confine naturale tra il nord e il sud.

La particolare collocazione di Campione, posto sul lago e circondato dalle montagne, indusse i romani a erigervi un castello chiamato castello di Campilio o Campilionum e a trasferirvi notevoli contingenti armati.

Nel Medioevo Campione salì nuovamente alla ribalta della storia ed anche questa volta, inverosimilmente, proprio per merito dei popoli barbari, le cui invasioni ruppero il legame che teneva unite la nostra penisola al resto dell'occidente, ai popoli che avevano attinto sapere e civiltà alle fonti di Roma e di Grecia, e una nuova vita ricominciò per l'Italia: la civiltà antica, infatti, di fronte all'avanzarsi dei barbari e al propagarsi del Cristianesimo, tramontò e cadde.

Tra i vari popoli che scesero in Italia, i Longobardi, senza dubbio, furono quelli che più contribuirono a formare le basi e a diffondere i principi della nuova società, con riflessi sia sul piano politico, che su quello spirituale.

In questa situazione storico-religiosa Campione visse i momenti più importanti per la sua successiva esistenza.

La Chiesa cattolica, in quel periodo, riceveva continue donazioni e lasciti effettuati per spirito di liberalità cristiana.

Fra le molte, una pergamena, scritta dal notaio Tommaso in data 8 marzo 777 DC con la quale, un ricco possidente di Campione, tale Totone figlio di Arochis discendente da stirpe Longobarda, probabilmente preoccupato per la sua salvezza spirituale, dispose che alla sua morte, quanto in suo possesso dovesse passare alla Basilica di S. Ambrogio di Milano nella persona dell'Arcivescovo Tommaso.

Con tale atto di liberalità Totone segnava la storia di Campione che, acquisito per donazione dalla Basilica di S. Ambrogio, resterà, nelle alterne vicende, un feudo ambrosiano per mille anni.

I monaci del Monastero di S. Ambrogio, avevano ereditato un patrimonio notevole e difficile da gestire in quanto situato in terre lontane e, rispetto alla circoscrizione ecclesiastica milanese, in una situazione di extra territorialità perché gran parte della donazione concerneva, oltre a Campione, beni mobili ed immobili posti in Svizzera oltre ai beni posti all'interno della Diocesi di Como.

Era quindi necessario gestire e amministrare al meglio tali beni e quindi "... per i beni del bacino luganese era la storia stessa di quella proprietà a designare Campione quale naturale baricentro amministrativo, non solo perché il nucleo più antico del patrimonio, e forse ancora il più consistente, risalente all'età totoniana, era orientato da sempre verso Campione in quanto luogo d'origine della ricca famiglia longobarda, precedente proprietaria, ma anche per l'esistenza tra i beni ereditati della Cappella di S. Zenone, alla quale si appoggiò la presenza monacale volta a costituire una cella".

Questi nuovi interessi del Monastero di Milano e la necessità di amministrarli, determineranno stretti legami tra la Chiesa di Milano, Campione e il territorio Ticinese.

Gli annali Ecclesiastici della Diocesi di Milano stabiliscono l'inizio della giurisdizione ecclesiastica dal 777 D.C. che è l'anno della donazione di Totone.

Dall'VIII secolo ca. i Benedettini ed i loro successori, che furono i Cistercensi, seguaci della stessa regola di San Benedetto, esercitarono a Campione la duplice autorità spirituale e temporale, conservandole fino alla fine del XVIII secolo, quindi per un millennio.

"I Campionesi, oltre a prestare giuramento di fedeltà al loro signore, dovevano pagare i tributi, che consistevano di 56 brente di vino oppure l'equivalente in denaro, e nella domenica delle Palme, rami d'ulivo che dovevano servire per la cerimonia liturgica ed ancora 12 libbre e mezza di trote e 1 libbra di luccio, e al vicario 1 libbra e mezza di di luccio. Alla Basilica di S. Ambrogio 20 libbre di olio pro luminaria."

L'abate di S. Ambrogio era rappresentato in Campione da un suo vicario-giudice.

Il vicario-giudice era il capo di un Consiglio Direttivo eletto dal popolo al principio di gennaio di ogni anno, inoltre, vi erano due consoli, un sindaco, un vice-sindaco, un tesoriere e due custodi delle vigne ed un fante.

Fin dalle origini del Feudo Ambrosiano i campionesi godettero di trattamenti particolari, sia in quanto feudo ambrosiano sia in virtù del fatto che i campionesi venivano trattati come gli abitanti della Valle di Lugano.

Ad esempio il privilegio di Ludovico Maria Sforza del 14 novembre 1412; oppure la deliberazione 21 agosto 1683 degli "ambasciatori delle città e i paesi delle XII lodevoli Cantoni dell'antica et laudabile Lega Helvetica, congregati in Lugano", in cui si legge che: "li sudditi di Campione non erano stati tenuti per forastieri, ma come compresi nella Comunità di Lugano, mentre concorrono nelle occasioni di guerra a certo numero de' soldati...".

A queste disposizioni tennero fede gli Imperatori della case di Sassonia, di Franconia e di Hobenstaufen e i Signori, e Duchi poi, di Milano Visconti e Sforza.

"Molti furono i privilegi concessi in cambio; il più importante risultò il diritto di protezione spettante ai vassalli."

Nel 1516, proprio per la sua particolare condizione di feudo, Campione si salvò dall'occupazione degli Svizzeri, allorché questi scesero a mezzogiorno dalle Alpi e per la debolezza degli Sforza poterono strappare il Canton Ticino alla Lombardia. La conquista ebbe riconoscimento nel trattato di Ginevra concluso con Francesco I.

I Campionesi erano, come detto, sottoposti spiritualmente e temporalmente alla giurisdizione dell'Abate di S. Ambrogio e, per tramite suo, al vicario-giudice.

I loro obblighi erano sanciti in speciali statuti, che per ordine dell'Abate Sebastiano Cantareno vennero riveduti, corretti e aumentati nel 1639.

Tali statuti, che constavano di 58 articoli nel 1639, erano la raccolta e la codificazione di precedenti situazioni consuetudinarie.

Vi rientrano norme interessanti sull'elettorato attivo e passivo.

Notevoli sono anche le disposizioni statutarie in materia procedurale e le disposizioni di ordine giudiziario.

"Pur in mezzo ai continui sconvolgimenti europei il feudo Ambrosiano aveva proseguito indisturbato la sua esistenza fino al morire del XVIII secolo.

Tanto che non ne era stato fatto manco cenno nel trattato di Varese del 2 agosto 1752, con cui l'Imperatrice Maria Teresa e i dodici Cantoni della Lega Elvetica si accordarono per la delimitazione dei confini fra l'ex Ducato di Milano e i nominati Baliaggi".

La protezione della Chiesa che già aveva salvato Campione dall'invasione svizzera nulla poté per evitare a Campione la dominazione francese.

Il feudo ambrosiano ebbe termine nel 1797 dopo un millennio allorché "...nel tardo pomeriggio del 12 febbraio 1797 Giacinto Bossi, commissario civile e militare di Varese, accompagnato da due ufficiali e da un distaccamento armato di 60 francesi, proveniente da Porto Ceresio, sbarcava inaspettato a Campione, si presentava al Vicario e gli annunciava di acquartierarsi, dato che il feudo si trovava in territorio Lombardo. Era l'annuncio che la giurisdizione temporale Santambrosiana su Campione aveva i giorni contati, in forza della legge che sopprimeva i feudi in Lombardia e con i feudi gli ordini religiosi con incameramento dei beni, come poco dopo avverrà delle due Corti, pure Santambrosiane, di Civenna e Limonta.

Era Vicario, cioè rappresentante dell'Abate che portava il titolo di Comes et Dominus, e il titolo di Conte lo qualificava sovrano di un piccolo stato indipendente com'era di fatto Campione, il p. Ottaviano Carboni, milanese, che reggeva quella carica ecclesiastica e temporale dal 1785.

Da parte Svizzera, di fronte a tale presa di possesso di un territorio che materialmente era staccato dalla Lombardia e che anzi era completamente circondato dalla Svizzera stessa, per evitare l'annessione di Campione si invocavano gli antichi e ancora attuali legami con Lugano che erano: esenzione dei dazi e dei pedaggi, libero commercio al mercato di Lugano nel quale i campionesi vendevano legna dei loro boschi, reciproco diritto di pesca nelle acque dei due Comuni (senza osservare il documento del 1605 concernente la giurisdizione Milanese e Svizzera sul lago); prestazioni militari in caso di guerra o di pestilenza alla Svizzera e non a Milano, intolleranza oltre i tre giorni sul territorio di individui banditi da Lugano e altri.

La Francia opponeva alla Svizzera tutta una serie di considerazioni che erano già state alla base della presa di possesso di Campione; tali considerazioni erano da un punto di vista politico, la soppressione degli ordini religiosi e l'incameramento dei beni con cui Campione per forza di legge passava alla Lombardia, l'altra considerazione da un punto di vista militare era che Campione, che possedeva la punta di S. Martino, era in posizione privilegiata per le comunicazioni fra Porto Ceresio e Porlezza il che permetteva alle cannoniere francesi il controllo della libera navigazione.

Queste considerazioni oltre alle notevoli spinte ricevute in territorio Comasco perchè si occupasse Campione, portarono appunto, nel febbraio 1797, i francesi a Campione.

Quindi il 2 febbraio 1797 Campione venne ufficialmente incorporato nella Repubblica Cisalpina e con decreto del 28 ottobre successivo, le sue terre furono sottoposte al censo.

Successivamente, "Il Governo Ticinese, appena insediato con l'Atto di Mediazione, il 29 agosto 1803 era autorizzato dalla Dieta ad avviare trattative con la Repubblica Cisalpina a proposito dell'enclave, ma non risulta che fossero state avviate.

La questione si ripresentò nel 1814, quando la deputazione Ticinese alla Dieta caldeggiò l'accettazione della domanda di annessione al Cantone presentata dai campionesi.

La deputazione ticinese invitò l'Alta Dieta federale: "de voulds bien faire des démarches qu'elle jugera convenables, et interposer ses bons offices pour la réunion des villages et territoires de Campione au Canton Tessin ».

15 → 3



Al Congresso di Vienna del 1815 Ginevra aveva mandato come suo rappresentante il diplomatico Pictet de Rochemont incaricandolo di far attribuire alla Svizzera la Valtellina, Bormio, Chiavenna e Campione. Ma non ebbe fortuna. Dice un suo biografo: "Constatons d'emblée que Pictet de Rochemont s'est vu dans la nécessité d'abandonner une partie du programme qui lui avait été tracé. Il n'obtient aucun résultat sur les frontières d'Allemagne et d'Italie, et dut renoncer notamment à faire trancher par le Congrès de Paris la question de l'attribution à la Suisse de Constance, de la Valtelline e de Campione.

E ancora in ascolto alle raccomandazioni della deputazione ticinese alla Dieta, effettuate il 24 maggio 1814, con la quale la stessa deputazione auspicava l'annessione di Campione, la Dieta, accogliendo tale proposta diede le istruzioni agli inviati della Confederazione ai congressi di Vienna e Parigi del 1815 "...de tacher d'obtenir que le village de Campione, enlevé injustement et contre toute espèce de contenance au Canton du Tessin, lui soit restitué par le gouvernement autrichien de la Lombardie ».

Nel 1816 un'altra delegazione ticinese ripropose il tentativo di annessione senza però avere successo. Nel 1848 "...All'indomani delle 5 giornate di Milano (18-22 marzo 1848) e dell'inizio della prima guerra di indipendenza italiana (23 marzo) fu invece la comunità campionesa a fare formale richiesta (29 marzo) al governo svizzero di essere aggregata alla - Nazione Elvetica e per essa al Canton Ticino - dichiarando di aver appartenuto ab Antiquo alla Confederazione e promettendo, in caso di accoglimento della domanda, indelebile riconoscenza, amore e rispetto alle leggi.

Demandate la petizione dei Campionesi alla Dieta, questa, accordava al Vorort pieni poteri "per appoggiarla a tempi più opportuni".

In attesa il Gran Consiglio accoglieva clamorosamente la richiesta ritenendola "di giustizia e di convenienza per tutte le parti interessate" anche per mettere fine alle contestazioni con Milano sulla giurisdizione lacuale e sulla strada postale tra Lugano e Melide che passava per la punta di S. Martino e, quindi, su territorio di Campione.

Il rapporto della Commissione al Gran Consiglio Ticinese affermava altresì che: "La natura ha creato Campione per il Ticino, non per la Lombardia". Il tutto era subordinato alla premessa per cui Campione era stata liberata dall'oppressione austriaca e, quindi, quando questa ritornò in tutta la Lombardia tutto il discorso cadde.

La richiesta di annessione avanzata da Campione agli Svizzeri potrebbe trovare una motivazione a seguito del "...tacito accordo" che si basava su consuetudini in virtù del quale già dal 1840 i prodotti dei feudi posseduti da cittadini campionesi nel territorio elvetico erano esenti da dazio di transito. Sei anni dopo il Cantone Ticino riconferma l'esenzione per le merci introdotte nel territorio del comune italiano.

Campione arriva così, dopo il fallito tentativo di annessione alla Svizzera del 1848, a far parte del Regno d'Italia costituitosi alla fine della 2a guerra d'indipendenza e alla conseguente caduta della dominazione austriaca.

Le relazioni di amicizia e di cooperazione tra le parti si sono poi inserite nell'alveo dell'importante Trattato di domicilio e consolare stipulato tra Italia e Svizzera nel 1868.

Tutto quanto sopra premesso e considerato in sede storica a qualifica della strettissima relazione tra le Comunità delle due Parti.

Campione d'Italia il 6 settembre 2011



15 5/11